

PRA

Cassazione civile, sez. un., 09/12/2010, n. 24851

In tema di violazioni del codice della strada, il "dies a quo" del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico registro automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che l'interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico registro automobilistico. Ne consegue che deve ritenersi intempestiva la notifica del predetto verbale quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla annotazione all'anagrafe del cambio di residenza del trasgressore (corredata dell'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza), ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel Pra o nell'Archivio nazionale veicoli.

- Conforme - Cassazione civile, sez. II, 25/03/2011, n. 6971

NOTA (1) La questione non risulta presa in esame dalla dottrina. Nella stessa prospettiva della sentenza annotata, cfr.: Cass. 18 gennaio 2010 n. 653, secondo cui « a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 201 del codice della strada (cfr. C. cost. n. 198 del 1996) , qualora l'interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l'amministrazione non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo dell'amministrazione nell'aggiornare i propri dati produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente »; e Cass. 9 luglio 2009 n. 16185, secondo cui « la disposizione contenuta nell'art. 247 del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, nel prevedere che le comunicazioni al Pra del cambio di residenza, già dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale, debbano essere eseguite a cura della pubblica amministrazione, comporta — anche in ragione del fatto che non esiste più una norma simile a quella di cui all'art. 59 d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Codice della strada abrogato) , che imponeva all'interessato la comunicazione del cambio di residenza — che la notifica effettuata, in forza dell'art. 201, comma 3, ultimo periodo, d. lgs. 30 aprile 1992 n. 985, al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi, ove questi non siano aggiornati, non possa ritenersi validamente eseguita, atteso che il ritardo dell'amministrazione nell'aggiornare i propri archivi non può produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente ».

In senso contrario, cfr. Cass. 12 giugno 2008 n. 15831, secondo cui « la notificazione del verbale di contestazione al proprietario dell'autoveicolo presso la residenza risultante dal Pubblico registro automobilistico (Pra) è valida ed efficace, anche se la residenza non corrisponde a quella effettiva, se il destinatario della contestazione non abbia provveduto ex art. 94 del codice della strada a comunicarne la modifica entro sessanta giorni dal cambiamento, incombendo su di esso un obbligo di collaborazione la cui omissione integra un illecito amministrativo » (nella fattispecie, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto invalida la notificazione del verbale di contestazione e della cartella esattoriale perché l'autore della violazione amministrativa non era più convivente col padre al momento della notifica, senza considerare gli obblighi di diligenza su di esso incombenti ex lege) .

Cassazione civile, sez. un., 09/12/2010, n. 24851

In tema di violazioni del codice della strada, il "dies a quo" del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico registro automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che l'interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico registro automobilistico. Ne consegue che deve ritenersi intempestiva la notifica del predetto verbale quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla annotazione all'anagrafe del cambio di residenza del trasgressore (corredata dell'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza), ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel Pra o nell'Archivio nazionale veicoli.

- Conforme - Cassazione civile, sez. II, 25/03/2011, n. 6971

NOTA (1) La questione non risulta presa in esame dalla dottrina. Nella stessa prospettiva della sentenza annotata, cfr.: Cass. 18 gennaio 2010 n. 653, secondo cui « a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 201 del codice della strada (cfr. C. cost. n. 198 del 1996) , qualora l'interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l'amministrazione non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo dell'amministrazione nell'aggiornare i propri dati produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente »; e Cass. 9 luglio 2009 n. 16185, secondo cui « la disposizione contenuta nell'art. 247 del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, nel prevedere che le comunicazioni al Pra del cambio di residenza, già dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale, debbano essere eseguite a cura della pubblica amministrazione, comporta — anche in ragione del fatto che non esiste più una norma simile a quella di cui all'art. 59 d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Codice della strada abrogato) , che imponeva all'interessato la comunicazione del cambio di residenza — che la notifica effettuata, in forza dell'art. 201, comma 3, ultimo periodo, d. lgs. 30 aprile 1992 n. 985, al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi, ove questi non siano aggiornati, non possa ritenersi validamente eseguita, atteso che il ritardo dell'amministrazione nell'aggiornare i propri archivi non può produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente ».

In senso contrario, cfr. Cass. 12 giugno 2008 n. 15831, secondo cui « la notificazione del verbale di contestazione al proprietario dell'autoveicolo presso la residenza risultante dal Pubblico registro automobilistico (Pra) è valida ed efficace, anche se la residenza non corrisponde a quella effettiva, se il destinatario della contestazione non abbia provveduto ex art. 94 del codice della strada a comunicarne la modifica entro sessanta giorni dal cambiamento, incombendo su di esso un obbligo di collaborazione la cui omissione integra un illecito amministrativo » (nella fattispecie, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto invalida la notificazione del verbale di contestazione e della cartella esattoriale perché l'autore della violazione amministrativa non era più convivente col padre al momento della notifica, senza considerare gli obblighi di diligenza su di esso incombenti ex lege) .